



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N. 284

Protocollo:

Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 334/A, 335/A e 336/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 334/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 470 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MASSIMO SECONDO, Presidente della società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l. e della società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO SECONDO, Presidente e legale rappresentante della Società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l. in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo II) - Criteri Infrastrutturali – punto 3), del C. U. n. 238/A del 27.04.2015, per aver depositato oltre il termine del 20.06.2015, previsto dalla normativa federale, l'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2015/2016 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo Stadio "D. Manuzzi" di Cesena, nonché la documentazione a corredo della stessa, ovvero la disponibilità dell'impianto predetto, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e il nulla osta del Prefetto di Forli-Cesena.

FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MASSIMO SECONDO per proprio conto e nell'interesse della FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l., in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. MASSIMO SECONDO e di € 13.334,00 (tredicimilatrecentotrentaquattro/00) per la società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 335/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 413 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO ZARBANO, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro – tempore della società GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A., e della società GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO ZARBANO, all'epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società Genoa Cricket and FC S.p.A.:

1) violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera dell'agente Carlo Volpi in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 5.7.2011 al 31.7.2011, mentre il medesimo agente rappresentava al contempo di fatto il sig. Stefano Sturaro nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Genoa del 14.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

2) violazione dell'art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, e dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Carlo Volpi, cui la società Genoa aveva conferito mandato con validità dal 5.7.2011 al 31.7.2011, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore Stefano Sturaro in data 14.7.2011;

GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALESSANDRO ZARBANO per proprio conto e, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante pro – tempore, nell'interesse della società GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per il Sig. ALESSANDRO ZARBANO e dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) per la società GENOA CRICKET AND F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 336/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 793 pf 12/13 adottato nei confronti della società NOVARA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

NOVARA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., allora vigente per le condotte ascritte ai propri tesserati titolari di poteri di rappresentanza di cui al procedimento n. 793 pf 12/13;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo Antonino De Salvo nell'interesse della società NOVARA CALCIO S.p.A., in qualità di Legale Rappresentante pro tempore;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di euro 6.000,00 di ammenda per la società NOVARA CALCIO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio